I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 574/86 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1986

relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [2], in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/85 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 [4], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, come pure le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'utilizzazione di titoli MCS e di titoli d'importazione MCS, ai fini della gestione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ; che, nel determinare le modalità d'applicazione dell'MCS, è opportuno fare, per quanto possibile, riferimento alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata, relativi ai prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1994/84 [6] ;

considerando che è tuttavia opportuno, in special modo per quanto riguarda il rilascio dei titoli, derogare a dette norme, per poter gestire i quantitativi fissati nel quadro dell'MCS ;

considerando che il meccanismo complementare applicabile agli scambi prevede che taluni prodotti agricoli siano soggetti ad un quantitativo « obiettivo » ed altri soltanto ad un massimale indicativo ; che i quantitativi « obiettivo » e le misure di controllo attinenti si applicano soltanto fino al 31 dicembre 1989 ;

considerando che è necessario stabilire in quale regime doganale possono essere presentati i prodotti a cui si applica l'MCS ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei Dieci di taluni prodotti che rientrano nel quadro del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [8], è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione ; che le importazioni dei prodotti del settore vitivinicolo nella Comunità dei Dieci realizzate a decorrere dal 1° marzo 1986 in provenienza dai paesi terzi devono essere effettuate mediante un titolo di importazione MCS, che, allo scopo di non ostacolare gli scambi e di non appesantire le formalità amministrative connesse, occorre prevedere che i titoli di importazione rilasciati prima del 1° marzo 1986 si sostituiscano, per tutto il periodo in cui sono validi, ai titoli di importazione MCS ;

considerando che tutti i comitati di gestione interessati non hanno espresso alcun parere entro il termine stabilito dai loro presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Il presente rregolamento stabilisce le modalità comuni d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi, in appresso denominato « MCS », previsto dal regolamento (CEE) n. 569/86, fatte salve le disposizioni derogatorie previste dalla normativa comunitaria relativa a determinati prodotti.

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
(5) GU n. L 338 del 12. 12. 1980, pag. 1.
(6) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.
(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(8) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è denominata in appresso « Comunità dei Dieci ».

TITOLO II

Titoli « MCS » negli scambi intracomunitari

Articolo 2

1. Il titolo MCS autorizza ed obbliga ad immettere in consumo in virtù del titolo MCS la quantità netta del prodotto designato, durante il periodo di validità del titolo stesso.

Si considera adempiuto l'obbligo di cui sopra quando la quantità immessa in consumo è inferiore al massimo del 5 % alla quantità indicata nel titolo MCS.

Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo », quando la quantità immessa in consumo supera al massimo del 5 % la quantità indicata nel titolo MCS, la si considera come immessa in consumo in virtù di detto documento.

Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo » è ammesso un superamento della quantità indicata nel titolo, se è imputabile agli strumenti di pesatura; tale superamento non può comunque essere superiore all'1 % della quantità indicata nel titolo MCS.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nella casella 22 del titolo MCS deve figurare il numero 1 seguito da un asterisco, che rimanda alle seguenti diciture, riportate in margine:

— Anvendelse af artikel 2, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EØF) nr. 574/86,
— Anwendung von Artikel 2 Absatz 1 vierter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,
— Εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/86,
— Article 2 (1) fourth subparagraph of Regulation (EEC) No 574/86 applied,
— Aplicación del párrafo 4, apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 574/86,
— Application de l'article 2 paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement (CEE) nº 574/86,
— Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 574/86,
— Toepassing van artikel 2, lid 1, vierde alinea, van Verordening (EEG) nr. 574/86,
— Aplicação do nº 1, quarto parágrafo, do artigo 2º do Regulamento (CEE) nº 574/86.

2. La domanda di titolo MCS, il titolo MCS e l'estratto recano il nome del richiedente nella casella 12 è il nome del titolare nella casella 4a) del formulario compilato in conformità dei modelli riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3183/80. Il nome del titolare può essere diverso da quello del richiedente. Gli obblighi derivanti dal titolo MCS incombono al richiedente e non sono trasmissibili. I diritti derivanti dal titolo MCS appartengono al titolare e possono essere trasmessi per il periodo di validità del medesimo. La trasmissione può avvenire soltanto a favore di un unico cessionario per ogni titolo MCS nonché per ogni estratto e riguarda le quantità non ancora imputate al titolo MCS o all'estratto.

3. In caso di richiesta di trasmissione, l'organismo emittente oppure l'organismo o gli organismi designati da ciascuno stato membro annotano sul titolo MCS o, se del caso, sull'estratto:

— il nome e l'indirizzo del cessionario,
— la data in cui viene effettuata l'annotazione, certificata mediante apposizione del proprio timbro.

4. La trasmissione ha effetto dalla data dell'annotazione.

5. Il cessionario non può né cedere a terzi né restituire al titolare il diritto così acquisito.

Articolo 3

1. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 6, 10, 11, 12, 13, paragrafi 1 e 2, gli articoli 14, 15, 16, 19, paragrafo 2 e gli articoli 20 e 21 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. Le domande di titolo MCS, i titoli MCS e i loro estratti riportano nella casella in alto a sinistra una delle seguenti sigle, stampate o apposte con un timbro:

— SMS
— EHM
— ΣΜΣ
— STM
— MCI
— MCE
— MCS
— ARH
— MCT

scritte in lettere rosse, alte circa 2 cm. Tranne in caso di disposizioni contrarie, le caselle 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20b sono complemente barrate.

Le sigle di cui sopra corrispondono, rispettivamente, alle lettere iniziali del meccanismo complementare applicabile agli scambi nella seguenti lingue:

— SMS (danese)
— EHM (tedesco)
— ΣΜΣ (greco)
— STM (inglese)
— MCI (spagnolo)
— MCE (francese)
— MCS (italiano)
— ARH (neerlandese)
— MCT (portoghese)

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano provenienti

1. dalla Comunità dei Dieci :

   a) i prodotti originari della Comunità dei Dieci,

   b) i prodotti che si trovano in libera pratica in uno degli stati membri della Comunità dei Dieci,

   c) i prodotti ivi ottenuti in regime di perfezionamento attivo, per i quali è stato ivi riscosso il prelievo compensativo ;

2. dalla Spagna :

   a) i prodotti originari della Spagna,

   b) i prodotti che vi si trovano in libera pratica,

   c) i prodotti ivi ottenuti in regime di perfezionamento attivo, per i quali è stato ivi riscosso il prelievo compensativo ;

3. dal Portogallo :

   a) i prodotti originari del Portogallo,

   b) i prodotti che vi si trovano in libera pratica,

   c) i prodotti ivi ottenuti in regime di perfezionamento attivo, per i quali è stato ivi riscosso il prelievo compensativo.

Articolo 5

1. Per i prodotti ai quali la Spagna applica l'MCS soltanto se provengono dalla Comunità dei Dieci, il titolo MCS reca, nella casella 20a, una delle seguenti diciture :

— SMS — licens — gyldig i Spanien for produkter fra De Ti — artikel 5 i forordning (EØF) nr. 574/86,

— Lizenz EHM — gültig in Spanien für Erzeugnisse mit Herkunft aus der Zehnergemeinschaft — Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,

— Πιστοποιητικό ΣΜΣ — Ισχύει στην Ισπανία για τα προϊόντα προελεύσεως Κοινότητας των Δέκα — Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/86,

— STM licence — valid in Spain for products from the Community of Ten — Article 5, Regulation (EEC) No 574/86,

— Certificado MCI — válido en España para los productos procedentes de la Comunidad de los Diez — artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 574/86,

— Certificat MCE — valable en Espagne pour les produits en provenance de la Communauté à dix — article 5 du règlement (CEE) nº 574/86,

— Titolo MCS — valido in Spagna per i prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci — articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86,

— ARH-certificaat geldig in Spanje voor produkten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien — artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 574/86,

— Certificado MCT — válido en Espanha para os produtos provenientes da Comunidade dos Dez — artigo 5 do Regulamento (CEE) nº 574/86.

Il titolo MCS obbliga ad immettere in consumo in Spagna prodotti in regime

— T 2

— T 2 ES o T 2 PT, quando il documento di transito comunitario reca una delle diciture previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione [1], seguita dal nome di uno stato membro facente parte della Comunità dei Dieci.

2. Per i prodotti ai quali la Spagna applica il MCS, provenienti tanto dalla Comunità dei Dieci, quanto dal Portogallo, il titolo MCS reca, nella casella 20a, una delle seguenti diciture :

— SMS — licens — gyldig i Spanien for produkter fra De Ti eller fra Portugal — artikel 5 i forordning (EØF) nr. 574/86,

— Lizenz EHM — gültig in Spanien für Erzeugnisse mit Herkunft aus der Zehnergemeinschaft oder aus Portugal — Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,

— Πιστοποιητικό ΣΜΣ — Ισχύει στην Ισπανία για τα προϊόντα προελεύσεως της Κοινότητας των Δέκα ή της Πορτογαλίας — Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/86,

— STM licence — valid in Spain for products from the Community of Ten or from Portugal — Article 5, Regulation (EEC) No 574/86,

— Certificado MCI — válido en España para los productos procedentes de la Comunidad de los Diez o de Portugal — artículo 5 del Reglamento, (CEE) nº 574/86,

— Certificat « MCE » — valable en Espagne pour les produits en provenance de la Communauté à Dix ou du Portugal — article 5 du règlement (CEE) nº 574/86,

— Titolo MCS — valido in Spagna per i prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci o dal Portogallo — articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86,

— ARH-certificaat geldig in Spanje voor produkten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien of uit Portugal — artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 574/86,

— Certificado MCT — válido em Espanha para os produtos provenientes da Comunidade dos Dez ou de Portugal — artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 574/86.

Il titolo MCS obbliga ad immettere in consumo in Spagna prodotti in regime

— T 2

— T 2 PT

— T 2 ES, quando il documento di transito comunitario reca una delle diciture previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 409/86, seguita dal nome di uno stato membro di perfezionamento facente parte della Comunità dei Dieci.

[1] GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.

3. Per i prodotti provenienti dalla Spagna, ai quali la Comunità dei Dieci applica l'MCS il titolo MCS reca, nella casella 20a, una delle seguenti diciture :

— SMS-licens — gyldig i De Ti for produkter fra Spanien — artikel 5 i forordning (EØF) nr. 574/86,

— Lizenz EHM — gültig in der Zehnergemeinschaft für Erzeugnisse mit Herkunft aus Spanien — Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,

— Πιστοποιητικό ΣΜΣ — Ισχύει στην Κοινότητα των Δέκα για τα προϊόντα προελεύσεως Ισπανίας — Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/86,

— STM licence — valid in the Community of Ten for products from Spain — Article 5, Regulation (EEC) No 574/86,

— Certificado MCI — válido en la Comunidad de los Diez para los productos procedentes de España artículo 5, Reglamento nº 574/86,

— Certificat « MCE » — valable dans la Communauté à Dix pour les produit en provenance de l'Espagne — article 5 du règlement (CEE) nº 574/86,

— Titolo MCS — valido nella Comunità dei Dieci per i prodotti provenienti dalla Spagna — articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86,

— ARH-certificaat geldig in de Gemeenschap van de Tien voor produkten van herkomst uit Spanje — artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 574/86,

— Certificados MCT — vàlido na Comunidade dos Dez para os produtos provenientes de Espanha — artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 574/86.

Il titolo MCS obbliga ad immettere in consumo nella Comunità dei Dieci i prodotti in regime :

— T 2 ES, quando il documento di transito comunitario reca una delle diciture previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 409/86, seguita dal nome di uno stato membro di perfezionamento facente parte della Comunità dei Dieci.

4. Per i prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci o dalla Spagna, ai quali il Portogallo applica l'MCS il titolo MCS reca, nella casella 20a, una delle seguenti diciture :

— SMS-licens — gyldig i Portugal for produkter fra De Ti eller fra Spanien — artikel 5 i forordning (EØF) nr. 574/86,

— Lizenz EHM — gültig in Portugal für Erzeugnisse mit Herkunft aus der Zehnergemeinschaft oder aus Spanien — Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 574/86,

— Πιστοποιητικό ΣΜΣ — Ισχύει στην Πορτογαλία για τα προϊόντα προελεύσεως της Κοινότητας των Δέκα ή της Ισπανίας — Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/86,

— STM licence — valid in Portugal for products imported from the Community of Ten or from Spain — Article 5, Regulation (EEC) No 574/86,

— Certificado MCI — válido en Portugal para los productos procedentes de la Comunidad de los Diez o de España — artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 574/86,

— Certificat « MCE » — valable au Portugal pour les produits en provenance de la Communauté à Dix ou de l'Espagne — article 5 du règlement (CEE) nº 574/86,

— Titolo MCS — valido in Portogallo per i prodotti provenienti dalla Comunità dei Dieci o dalla Spagna — articolo 5 del regolamento (CEE) n. 574/86,

— ARH-certificaat geldig in Portugal voor de produkten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien of uit Spanje — artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 574/86,

— Certificado MCT — válido em Portugal, para os produtos provenientes da Comunidade dos Dez ou de Espanha — artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 574/86.

Il titolo MCS obbliga ad immettere in consumo in Portogallo prodotti in regime

— T 2

— T 2 ES

— T 2 PT, quando il documento di transito comunitario reca una delle diciture previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 409/86, seguita dal nome di uno stato membro di perfezionamento facente parte della Comunità dei Dieci.

Articolo 6

1. I titoli MCS sono redatti almeno in due copie, di cui una, denominata « copia per il titolare » e contrassegnata con il n. 1 è rilasciata, a scelta del richiedente, al richiedente stesso o al titolare e la seconda, denominata « copia per l'organismo che rilascia il titolo » e contrassegnata con il n. 2, rimane presso l'organismo stesso.

2. Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo », il titolo MCS è rilasciato il quinto giorno feriale successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.

Il lunedì e il giovedì di ogni settimana gli stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto interessato, la quantità oggetto delle domande di titolo presentate fino al giorno della comunicazione.

3. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo », le domande di rilascio del titolo MCS possono essere presentate soltanto nella prima decade di ogni mese. Tuttavia, se il decimo giorno fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo, le domande possono essere presentate il primo giorno feriale successivo.

Il secondo giorno feriale successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, gli stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto interessato, la quantità oggetto delle domande.

4. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo », previa accettazione delle domande da parte della Commissione, comunicata per telescritto, i titoli MCS sono rilasciati il 21 di ogni mese o, se il 21 fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo, il primo giorno feriale successivo. Quando le quantità per le quali sono stati richiesti i titoli MCS superano la quantità disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste.

Quando il quantitativo « obiettivo » risultante dall'atto di adesione viene utilizzato in forma frazionata durante l'anno civile o la campagna applicabile al prodotto in causa, ciascuna frazione del quantitativo « obiettivo » è considerata come la quantità disponibile ai fini del primo comma.

Quando il titolo MCS è rilasciato per la quantità a cui è stata applicata la percentuale unica di riduzione, viene svincolata la cauzione corrispondente alla differenza tra la quantità richiesta e la quantità per la quale è stato rilasciato il titolo MCS.

Se, in seguito alla fissazione di una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste, il titolo MCS è valido per una quantità inferiore a quella richiesta, su domanda dell'interessato, il titolo MCS non viene rilasciato e la cauzione attinente viene immediatamente svincolata.

Articolo 7

1. La copia n. 1 del titolo MCS viene presentata all'ufficio presso cui viene depositata la dichiarazione di immissione in consumo.

Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. Ai sensi del presente regolamento, si considera giorno di espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo :

a) il giorno in cui l'ufficio doganale competente accetta la dichiarazione di immissione in consumo dei prodotti in causa

oppure

b) il giorno in cui si verifica qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui alla lettera a).

3. Sulla dichiarazione di immissione in consumo di cui al paragrafo 1 devono figurare sia il numero, preceduto dalla sigla dello stato membro che ha rilasciato il titolo, sia la data del rilascio del titolo MCS o del suo estratto.

Articolo 8

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [1] si applicano a tutte le cauzioni relative ai prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi, tranne l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafi 1 e 2.

2. Per l'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, si considera come esigenza principale l'immissione in consumo prima della scadenza della validità del titolo nello stato membro o in uno degli stati membri indicati nel titolo MCS. La prova dell'avvenuta immissione in consumo è fornita con la presentazione della copia n. 1 del titolo MCS, vistata conformemente al disposto dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

La prova dell'avvenuta immissione in consumo può essere fornita anche mediante la presentazione del documento doganale di immissione in consumo o della sua copia o fotocopia certificate conformi dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali dello stato membro di immissione in consumo.

3. Su richiesta dell'interessato, che figura nella casella 12 del titolo MCS, gli stati membri possono svincolare gradualmente la cauzione, proporzionalmente alle quantità di prodotti per i quali è stata fornita una delle prove di cui al paragrafo 1 e a condizione che sia stato dimostrato che è stata immessa in consumo una quantità pari almeno al 5 % della quantità netta indicata nel titolo.

4. Fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3183/80, quando non si è ottemperato all'esigenza principale, la cauzione viene incamerata per una quantità pari alla differenza tra

a) il 95 % della quantità netta indicata nel titolo,

e

b) la quantità netta effettivamente immessa in consumo.

Tuttavia, se la quantità netta immessa in consumo è inferiore al 5 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata totalmente.

Inoltre, se per un titolo l'importo totale della cauzione che dovrebbe essere incamerata è inferiore o pari a 5 ECU, lo stato membro può svincolare integralmente la cauzione.

5. Salvo casi di forza maggiore, la prova di cui al paragrafo 1 deve essere fornita entro 6 mesi dalla data di scadenza della validità del titolo.

6. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 35, 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 9

1. Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo », si applicano l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino e paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo » si applica l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino e paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 4, di detto regolamento.

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

TITOLO III

Titoli d'importazione MCS per i prodotti provenienti da paesi terzi

Articolo 10

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano

— ai prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo » ;

— ai prodotti soggetti, nello stesso stato membro, a restrizioni quantitative stabilite a livello nazionale o comunitario.

L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al comma precedente si effettua conformemente alle modalità stabilite a livello nazionale.

2. Salvo disposizioni contrarie, per i titoli d'importazione MCS di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/85, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 relative ai titoli d'importazione.

3. Per i prodotti ai quali la Spagna applica l'MCS, il titolo d'importazione MCS reca, nella casella 20a, una delle seguenti diciture :

— SMS-importlicens — licensen gyldig i Spanien,

— Einfuhrlizenz EHM — Lizenz gilt in Spanien,

— Πιστοποιητικό εισαγωγής ΣΜΣ — Πιστοποιητικό που ισχύει στην Ισπανία,

— STM import licence — licence valid in Spain,

— Certificado de importación MCI — Certificado válido en España,

— Certificat d'importation « MCE » — Certificat valable en Espagne,

— Titolo d'importazione MCS — Titolo valido in Spagna,

— ARH-invoercertificaat geldig in Spanje,

— Certificado de importação MCT — Certificado válido em Espanha.

4. Per i prodotti ai quali la Comunità dei Dieci applica l'MCS, il titolo d'importazione MCS reca, nella casella 20a, una delle seguenti diciture :

— SMS-importlicens — licensen ikke gyldig i Spanien og Portugal,

— Einfuhrlizenz EHM — Lizenz gilt nicht in Spanien und Portugal,

— Πιστοποιητικό εισαγωγής ΣΜΣ — Πιστοποιητικό που δεν ισχύει στην Ισπανία και στην Πορτογαλία,

— STM import licence — licence not valid in either Portugal or Spain,

— Certificado de importación MCI — Certificado no válido en España y en Portugal,

— Certificat d'importation « MCE » non valable en Espagne et au Portugal,

— Titolo d'importazione MCS — Titolo non valido in Spagna e in Portogallo,

— ARH-invoercertificaat niet geldig in Spanje en Portugal,

— Certificado de importação MCT — Certificado não válido en Espanha e em Portugal.

Per quanto riguarda i titoli d'importazione MCS rilasciati per le patate di primizia comprese nella sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune, la dicitura di cui al comma precedente è sostituita da una delle seguenti :

— SMS — importlicens — licensen ikke gyldig i Spanien og Portugal — med forbehold af nationale kvantitative restriktioner,

— Einfuhrlizenz EHM — Lizenz gilt nicht in Spanien und Portugal — vorbehaltlich einzelstaatlicher Mengenbeschränkungen,

— Πιστοποιητικό εισαγωγής ΣΜΣ — που δεν ισχύει στην Ισπανία και στην Πορτογαλία — Υπό την επιφύλαξη των εθνικών ποσοτικών περιορισμών,

— STM import licence — licence not valid in either Spain or Portugal — without prejudice to national quantity restrictions,

— Certificado de importación MCI — Certificado no válido en España y en Portugal — sin perjuicio de las restricciones cuantitativas nacionales,

— Certificat d'importation MCE-Certificat non valable en Espagne et au Portugal — Sous réserve des restrictions quantitatives nationales,

— Titolo d'importazione MCS — Titolo non valido in Spagna e in Portogallo — Eventuale applicazione di restrizioni quantitative nazionali,

— ARH-invoercertificaat niet geldig in Spanje en Portugal — onder voorbehoud van nationale kwantitatieve beperkingen,

— Certificado de importação MCT — Certificado não válido em Espanha e em Portugal — sem prejuízo das restrições quantitativas nacionais.

5. Per i prodotti ai quali il Portogallo applica l'MCS, il titolo d'importazione MCS reca, nella casella 20a, una delle seguenti diciture :

— SMS-importlicens — licensen gyldig i Portugal,

— Einfuhrlizenz EHM — Lizenz gilt in Portugal,

— Πιστοποιητικό εισαγωγής ΣΜΣ — Πιστοποιητικό που ισχύει στην Πορτογαλία,

— STM import licence — licence valid in Portugal,

— Certificado de importación MCI — Certificado válido en Portugal,

— Certificat d'importation « MCE » — Certificat valable au Portugal,

— Titolo d'importazione MCS — Titolo valido in Portogallo,

— ARH-invoercertificaat geldig in Portugal,

— Certificado de importação MCT — Certificado válido em Portugal.

6. Il titolo d'importazione MCS è rilasciato il quinto giorno feriale successivo al giorno in cui è stata depositata la domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.

7. Le domande di rilascio dei titoli d'importazione MCS e tutte le copie del titolo d'importazione MCS e dei suoi estratti recano, nella casella in alto a sinistra, una delle seguenti sigle stampate o apposte con un timbro :

— SMS — tredjelande,
— EHM — Drittländer,
— ΣΜΣ — Τρίτες χώρες,
— STM — non-member States,
— MCI — país tercero,
— MCE — pays tiers,
— MCS — paesi terzi,
— ARH — derde landen,
— MCT — países terceiros.

scritte in lettere rosse, alte circa 2 cm.

8. Il lunedì e il giovedì di ogni settimana gli stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto interessato, la quantità oggetto delle domande.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

Articolo 11

1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 richiesti prima del 1° marzo 1986 sostituiscono, per i prodotti corrispondenti e per la durata del loro periodo di validità, i titoli d'importazione MCS necessari per l'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti per cui sono stati richiesti, provenienti dai paesi terzi.

2. Gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 comunicano alla Commissione le quantità di prodotti importate in virtù di tali titoli a decorrere dal 1° marzo 1986.

Articolo 12

1. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, si applicano soltanto a decorrere dal 1° aprile 1986.

2. Per il mese di marzo 1986, le domande di rilascio dei titoli MCS riguardanti i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo » possono essere presentate soltanto dal 3 al 7 marzo 1986.

Gli stati membri comunicano ogni giorno alla Commissione, via telex, le domande presentate nello stesso giorno, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3183/80, nonché, se del caso, l'assenza di domande.

Il rilascio dei titoli è subordinato all'accettazione delle domande da parte della Commissione, comunicata per telescritto. Quando le quantità per le quali sono stati richiesti i titoli MCS superano la quantità disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste.

2. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, si applicano soltanto a decorrere dal 10 marzo 1986.

Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo », per quanto riguarda le domande presentate dal 3 al 7 marzo 1986, il rilascio del titolo MCS è subordinato alla loro accettazione da parte della Commissione, comunicata per telescritto.

Gli stati membri comunicano ogni giorno alla Commissione, via telex, le domande presentate nello stesso giorno, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3183/80, nonché, se del caso, l'assenza di domande.

3. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 6 e 8, si applicano soltanto a decorrere dal 10 marzo 1986.

Per i prodotti di cui al titolo III, per quanto riguarda le domande presentate dal 3 al 7 marzo 1986, il rilascio del titolo MCS è subordinato alla loro accettazione da parte della Commissione, comunicata per telescritto.

Gli stati membri comunicano ogni giorno alla Commissione, via telex, le domande presentate nello stesso giorno, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3183/80, nonché, se del caso, l'assenza di domande.

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 13

1. Quando è stato fissato un quantitativo « obiettivo » o un massimale indicativo per una parte di una sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo MCS, la domanda di titolo d'importazione MCS, il titolo MCS ed il titolo d'importazione MCS recano, nella casella 7, l'indicazione del prodotto designato conformemente al regolamento che fissa il quantitativo « obiettivo » o il massimale indicativo e, nella casella 8, l'indicazione della relativa sottovoce della tariffa doganale comune, preceduta da « ex ».

2. I titoli sono validi soltanto per il prodotto così designato.

Articolo 14

1. Quando constata, che un titolo non è stato utilizzato, interamente o parzialmente, l'autorità competente comunica alla Commissione, una volta al mese, le quantità non utilizzate.

2. Qualora, in conseguenza della fissazione di una percentuale unica di riduzione, un richiedente rinunci al rilascio del titolo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, quarto comma, l'autorità competente comunica alla Commissione, una volta al mese, le quantità interessate.

3. Dette quantità vengono detratte dalla Commissione dalle quantità per le quali sono stati richiesti titoli MCS o titoli d'importazione MCS.

Articolo 15

La casella 20a dei titoli MCS di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e dei titoli d'importazione MCS di cui all'articolo 10, paragrafo 4, reca una delle seguenti diciture :

— Rettighederne ifølge denne licens kan inddrages i en eller flere medlemsstater. Artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 569/86,

— Das aufgrund dieser Lizenz bestehende Recht kann in einem oder in mehreren Mitgliedstaaten widerrufen werden — Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 569/86,

— Το δικαίωμα που παρέχεται από το πιστοποιητικό αυτό είναι δυνατόν να ανακληθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη — Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/86,

— Rights conferred by this licence may be cancelled in one or more Member States (Article 5 (2) of Regulation (EEC) No 569/86),

— Los derechos conferidos por esta licencia pueden ser cancelados en uno o más Estados miembros (artículo 5 (2) del Reglamento (CEE) nº 569/86),

— Le droit conféré par ce certificat peut être retiré dans un ou plusieurs États membres — Article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 569/86,

— Il diritto concesso da questo certificato può essere ritirato in uno o più stati membri — Articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/86,

— Het door dit certificaat verleende recht kan in een of meer Lid-Staten worden herroepen — artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 569/86,

— O direito conferido por este certificado pode ser retirado num ou em vários Estados-membros — nº 2 do artigo 5 : do Regulamento (CEE) nº 569/86.

Articolo 16

1. Le domande di titoli MCS e di titoli d'importazione MCS, nonché i titoli attinenti di cui all'articolo 15 possono recare nella casella 14 l'indicazione di uno stato membro di immissione in consumo. In tal caso viene depennata la parola « origine » che figura nella casella 14. Il titolo MCS o il titolo d'importazione MCS che reca, nella casella 14, l'indicazione di uno stato membro non obbliga ad importare in detto stato membro.

L'indicazione di uno stato membro di immissione in consumo può essere fornita anche per iscritto all'organismo presso il quale è stato richiesto il titolo MCS o il titolo d'importazione MCS. In questo caso l'indicazione deve pervenire all'organismo competente almeno due giorni prima che siano avviate le misure che determinano il divieto di utilizzazione del titolo nello stato membro di immissione in consumo.

2. Qualora, in seguito all'applicazione di una misura di divieto il titolo non possa essere utilizzato nello stato membro indicato, su domanda dell'interessato viene svincolata la cauzione corrispondente alle quantità non utilizzate.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente